



Società di gestione dell'Aeroporto di Lucca Tassignano LIQL

## **REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS 163/2006. (Lavori, servizi e forniture in economia)**

**Delibera del CDA del 22 ottobre 2012**

### **INDICE**

- Art. 1 – Istituzione dell'elenco dei fornitori di beni, servizi ed esecutori di lavori
- Art. 2 – Durata dell'iscrizione
- Art. 3 - Soggetti ammessi
- Art. 4 - Categorie di specializzazione e classi d'importo
- Art. 5 - Domanda d'iscrizione
- Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7- Documenti e titoli per l'iscrizione
- Art. 8 - Comunicazione dell'esito della domanda d'iscrizione
- Art. 9 - Effetti e validità dell'iscrizione
- Art. 10 – Riduzione, sospensione e annullamento dell'iscrizione
- Art. 11 – Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione
- Art. 12 – Rinnovo ed estensione dell'iscrizione
- Art. 13 – Pubblicità
- Art. 14 – Trattamento dati personali

ALLEGATI : Elenchi categorie Beni – Servizi – Lavori.

### **ART. 1 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO DI FORNITORI DI BENI, SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI.**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 – Codice dei Contratti Pubblici, di seguito indicato come “Codice” - , è istituito presso la società “Aeroporto di Capannori S.p.A.”, di seguito indicata come la “Società”, l'elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale

di cui agli artt. 39, 40, 41 e 42 del Codice, nonché i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice.

Nell'ambito dell'elenco la Società può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

La formazione e la gestione dell'elenco è disciplinata dal presente atto di seguito indicato come "Regolamento".

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente all'entrata in vigore di norme di rango superiore con esse incompatibili.

## **ART. 2 – DURATA DELL'ISCRIZIONE.**

L'iscrizione ha una durata triennale

## **ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, c.1, lett. a), b), c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4 e, precisamente

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ed i consorzi tra imprese artigiane;
- i consorzi stabili, anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.

## **ART. 4 – CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI D'IMPORTO**

I prestatori di servizi sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 – fino ad € 20.000,000

Classe 2 – da € 20.001,00 fino ad € 100.000,00

Classe 3 – da € 100.001,00 fino ad € 206.000,00.

I fornitori di beni sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 – fino ad € 20.000,00

Classe 2 – da € 20.001,00 fino ad € 100.000,00

Classe 3 – da € 100.001,00 fino ad € 206.000,00.

Gli esecutori di lavori sono iscritti per categoria di lavori e all'interno di ciascuna categoria, per classi d'importo.

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 – fino ad € 40.000,00;

Classe 2 – da € 40.001,00 ad € 150.000,00;

Classe 3 – da € 150.001,00 ad € 200.000,00.

## **ART. 5 – DOMANDA DI ISCRIZIONE**

### **5.1 Generalità**

Gli operatori economici devono presentare alla Società apposita domanda, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

### **5.2 Divieti**

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata, nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco.

Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra i soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purchè tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod.civ.

Qualora i soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la Società prenderà in considerazione una sola istanza, quella pervenuta per prima all'Ufficio di cui al successivo 5.3.

### **5.3 Compilazione della domanda**

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

### **5.4 Scadenza presentazione domanda**

La domanda, corredata dalla documentazione di cui al successivo art.7, **deve essere presentata entro il 31 Dicembre 2013** presso la Società “**Aeroporto di Capannori S.p.A.**”, nella sua sede legale sita in Tassignano, Via del Casalino, s.n.c – Capannori - Lucca. Può essere inviata attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente a mano presso gli uffici della società nell'orario di ufficio (ore 8,30 – 16,30).

Può essere inviata **VIA INFORMATICA ATTRAVERSO POSTA CERTIFICATA ALL'INDIRIZZO:** [mail@pec.aeroportocapannori.it](mailto:mail@pec.aeroportocapannori.it)

## **ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**

I soggetti indicati al precedente art. 3, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti.

### **A. Requisiti di ordine generale.**

Sono ammessi gli operatori:

- 1 che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2 nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575. L'esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- 3 nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è causa di esclusione la condanna, con sentenza passata

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la domanda di iscrizione qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, c.2, c.p.p.. Relativamente a questi ultimi dovranno essere indicati nel MOD. A i nominativi ed i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 163/06;

- 4 che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n.55;
- 5 che non abbiano commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza ed ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 6 che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società o un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo da parte della Società
- 7 che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 8 che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 9 che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 10 che siano in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999;
- 11 nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c.2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, c.1, del D.L. 223/2006 come convertito in L.248 del 4 agosto 2006;

- 12 nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;
- 13 nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all'art. 38, c.1, lett. m ter) del Codice;
- 14 iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);
- 15 iscritti in appositi albi professionali qualora la fornitura, il servizio od i lavori da effettuare richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

## **B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria**

### **1 Fatturato Globale**

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, riportando altresì l'ammontare dei contratti relativi alla categoria di specializzazione per la quale si chiede l'iscrizione.

L'ammontare di detti contratti non dovrà essere inferiore al 30% del fatturato globale.

Per i soggetti di cui all'art. 34, c.1, lett. b) e c) del Codice, il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività  $[(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$ .

### **2 Idonee referenze bancarie**

Le idonee referenze bancarie sono comprovate con dichiarazione di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Se l'operatore richiedente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Società.

Per i soggetti di cui all'art. 34, c.1, lett. b) e c) del Codice, le referenze bancarie devono essere possedute dal consorzio che richiede l'iscrizione.

## **C Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale**

1 Prestazioni analoghe.

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture o di lavori per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di

presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa – almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione nell'elenco.

Per i soggetti di cui all'art. 34, c.1, lett. b) e c) del Codice, il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

## **2 Prestazioni di punta.**

Avvenuta esecuzione di un servizio o di una fornitura o di lavori analoghi a quelli descritti nella categoria di specializzazione (servizio “di Punta”), effettuato negli ultimi 3 anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda, nella misura – IVA esclusa – pari a

- 0,75 volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria; ovvero, in alternativa
- due contratti i cui importi sommati – IVA esclusa – sono pari al valore della classe d'importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria; ovvero, in alternativa
- tre contratti di importo complessivo – IVA esclusa – non inferiore ad 1,30 volte il valore della classe di importo (inteso come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione per ciascuna categoria;

In caso di consorzi, ogni singolo appalto di cui al presente paragrafo deve essere stato eseguito integralmente da uno qualsiasi dei consorziati.

## **3 Struttura organizzativa – organico medio annuo.**

Dimostrazione dell'utilizzo negli ultimi tre anni di un numero medio annuo di dipendenti comprendente soci attivi, dipendenti, consulenti con contratto di co.co.co. su base annua, pari ad almeno:

- 1 unità per le classi di importo 1 e 2 per prestazioni di beni e forniture di servizi;
- 2 unità per la classe di importo 3 per prestazioni di beni e forniture di servizi;
- 1 unità per la classe di importo 1 per esecuzione lavori;
- 2 unità per le classi di importo 2 e 3 per esecuzione lavori.

Per i soggetti di cui all'art. 34, c.1, lett. b) e c) del Codice, il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario di cui ai commi precedenti, è comprovato dalla documentazione contenuta nella Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici esistente presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti

Pubblici, come novellato dalla L. n. 35 del 4 aprile 2012 di conversione del D.L.5/2012 (c.d. Decreto Semplificazioni).

## **ART. 7 – DOCUMENTI E TITOLI PER L'ISCRIZIONE**

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della documentazione di seguito descritta esclusivamente in lingua italiana.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 6 lett. A.

1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione, in forma non sintetica, alla C.C.I.A.A. di competenza, contenente esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del DPR 252/98 in corso di validità, ovvero copia conforme dello stesso, con le modalità di cui al DPR 445/2000; in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì statuto ed atto costitutivo in copia conforme con le modalità di cui al DPR 445/2000;

(se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del dpr 445/2000, di insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto. In caso di obbligo di iscrizione ad albi o collegi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione comprovante detta iscrizione.

2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, con cui il soggetto attesti;

2.1 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

2.2 che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/1965 (con riguardo al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; al socio ed al direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società);

2.3 che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione,



frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio. In ogni caso l'esclusione ed il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, c.2, c.p.p.

- 2.4 che non abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L.19 marzo 1990, n.55;
- 2.5 che non abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 2.6 che non abbia commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Società.;o che non abbia commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Società;
- 2.7 che non abbia commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- 2.8 che nell'anno precedente la domanda di iscrizione non abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 2.9 che non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 2.10 che non è tenuto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L.68/99 (se ha fino a 15 dipendenti oppure da 16 a 35 senza nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) o, in alternativa, che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 2.11 che non abbia a suo carico sanzioni interdittive di cui all'art.9, c.2, lett.c) del D. lgs. 8 giugno 2001, n.231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, c.1, del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito nella L. 4 agosto n.248;
- 2.12 che non sia stata applicata nei propri confronti la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;

- 2.13 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 38, c.1, lett. m ter) del Codice;
- 2.14 l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;
- 2.15 l'elenco delle eventuali società con le quali intercorrano rapporti di collegamento ovvero di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

La dichiarazione di cui ai punti 2.2. e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art. 38, c.1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

N.B.: In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta da ciascun consorziato.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico- finanziaria di cui all'art. 6, lett. B.

Per il fatturato globale:

Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

1.1 società di capitali: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

1.2 società di persone: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. C.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa)

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredata dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.3 Impresa individuale: copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.4 Consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia dichiarata conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. C.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero, in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimo tre esercizi corredate da ricevute di presentazione:

I bilanci ed i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere, rispettivamente, depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

2. per le idonee referenze bancarie:

- dichiarazioni bancarie in originale rilasciate da parte di almeno due istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385 (vedi art. 6 lett B del presente reg. per eventuale documentazione alternativa)

C) con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all'art. 6 lett.C.

1.per le prestazioni analoghe e di punta:

1.1 Dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 circa l'avvenuto espletamento, negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture o lavori riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco. La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun soggetto, indicante : il committente, l'oggetto del contratto, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento:

Nel caso di prestazione resa in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso:

1.2 Copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei lavori, dei servizi o la conformità delle forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) precedenti la data della domanda di iscrizione:

1.3 Tali predetti certificati devono:

- descrivere la prestazione;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;

- indicare il valore del contratto ed il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota per cui è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati;

ovvero, in alternativa,

- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento delle prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

## 2. Per la struttura organizzativa

2.1 Relazione descrittiva della struttura organizzativa del Soggetto richiedente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola).

\*\*\*\*\*

Per gli esecutori di LAVORI dovrà essere presentata la ulteriore seguente documentazione:

### Le Imprese

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia di appalto;
- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, c.1, lett.a) del D.Lgs. 81/08 (o autocertificazione ex art. 29);
- c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f) nominativo/i del rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza;

- g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/08;
- h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D. Lgs.81/80;
- i) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui al D.M. 24 ottobre 2007;  
(*verificare ora alla luce della nuova normativa*)
- j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/08.
- k) Registro degli infortuni;
- l) Piano Operativo di sicurezza (art. 131, c.2, lett. c) D.Lgs. 163/2006);
- m) Piano di sicurezza Sostitutivo (art. 131, c.2, lett.b) D. Lgs. 163/2006 – nel caso non sia previsto per il lavoro in questione il Piano di Sicurezza e coordinamento);
- n) Elenco degli operai che parteciperanno all'esecuzione dei lavori e fotocopia di loro documento di riconoscimento.
- o) Relazione eseguita in base al D. Lgs. 81/08 sulla valutazione del rischio rumore;
- p) Comunicazione del nominativo della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanzare le somme dovute in acconto e/o a saldo.

#### I lavoratori autonomi

- a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente la tipologia dell'appalto;
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
- c) elenco dispositivi di protezione individuali in dotazione;
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs. 81/08;
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 2007
- f) relazione eseguita in base al D. Lgs. 81/08 sulla valutazione del rischio rumore;
- g) Comunicare, inoltre, il nominativo della persona o delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere o quietanziare le somme dovute in acconto e/o a saldo:

#### **ART.8 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

La Società provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo di arrivo delle domande complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo dell'ultima trasmissione.

La Società, entro due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione, specificando le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il Soggetto richiedente è stato iscritto.

Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni: in tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie o per l'importo di classifica richiesti, la Società potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale), verranno comunicati tempestivamente all'istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione sospende i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice.

L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto interessato.

## **ART. 9 – EFFETTI E VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE**

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli artt. 39, 40, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di affidamento.

L'iscrizione nell'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo

continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.

Ove la Società ritenga di avvalersi dell'elenco, ai fini dell'art. 125 del Codice, gli operatori iscritti nell'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità:

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d'invito.

La Società provvederà, attraverso specifiche ricerche di mercato, all'integrazione dell'elenco delle imprese da invitare, qualora:

- per una classe merceologica non dovesse essere presente un numero sufficiente di imprese rispetto a quello legalmente richiesto, e/o
- in relazione alle particolari caratteristiche del bene o servizio da acquisire non siano presenti soggetti idonei a rendere la prestazione richiesta.

La Società, per forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori in economia i cui singoli importi non superino le seguenti soglie, potrà procedere alla scelta diretta del fornitore senza formale procedura di selezione:

1. forniture di beni – fino ad € 20.000,00;
2. prestazioni di servizi – fino ad € 20.000,00;
3. lavori – fino ad € 40.000,00.

#### **ART.10 – RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL'ISCRIZIONE**

La Società, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata.

L'annullamento è disposto d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

La Società escluderà dall'elenco gli operatori che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

#### **ART.11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE**

11.1 Segnalazione delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare alla Società tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art.6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

#### 11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

In assenza di comunicazione di variazioni rispetto al possesso dei requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione questa è considerata valida fino alla scadenza dei tre anni. Il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6, dovrà essere attestata e sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al DPR 445/2000, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione, al momento in cui il soggetto è invitato, dopo il primo anno di iscrizione, alla presentazione di una propria offerta per partecipare ad una selezione indetta dalla società.

### **ART. 12 – RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

#### 12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola con tutta la documentazione, indicata al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

La Società comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art.8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

#### 12.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali richiesti dall'art. 6, lettere B e C.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione e le classi d'importo di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.

In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.



## **ART. 13 – PUBBLICITA’**

L’esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari della Società è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico della Società [www.aeroportocapannori.it](http://www.aeroportocapannori.it) e dei soci Enti Pubblici: [www.comune.capannori.lu.it](http://www.comune.capannori.lu.it)

## **ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che la Società gestirà l’archivio dei dati personali dei soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L’iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Responsabile della gestione dell’elenco:.....

Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera in data 22 ottobre 2012.

**Eugenio Baronti**

Amministratore Delegato

## **FORNITURE – ELENCO CATEGORIE**

Fornitura di arredi

1.1 – Mobilia in legno;

1.2 – Mobilia in metallo e/o altri materiali;

- 1.4 – Arredi ed accessori per ufficio e locali aperti al pubblico;
- 1.5 – lampade, lampadari ed oggetti da illuminazione in genere;
- 1.6 – Segnaletica e cartellonistica.

### **Fornitura di attrezzature, prodotti e materiali per impianti e servizi.**

- 2.1 – Riscaldamento e condizionamento;
- 2.2 – Forniture audio, video, ottiche e fotografiche;
- 2.3 – Agende elettroniche;
- 2.4 – Materiale elettrico e per la sicurezza;
- 2.5 – apparati e servizi di telefonia fissa e/o mobile
- 2.6 – centralini telefonici;
- 2.7 – reti informatiche;
- 2.8 – reti di telefonia;

### **Cancelleria in generale**

- 3.1 – Carta, cartonaggi e cartoleria minuta;
- 3.2 – cancelleria;
- 3.3 – timbri e targhe, medaglie e simili;
- 3.4 – materiale di tipografia;
- 3.5 – materiale per disegno e/o fotografia;

### **Informatica**

- 4.1 – Fornitura di hardware grandi sistemi;
- 4.2 - fornitura di software grandi sistemi;
- 4.3 – fornitura di hardware minisistemi, personal computer e terminali;
- 4.4 – fornitura software minisistemi e personal computer
- 4.5 – fornitura hardware trasmissione dati;
- 4.6 – fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l'informatica;

### **Macchine da ufficio**

- 5.1 – Postazioni computer fisse e mobili, scanner, fax, stampanti;
- 5.2 - fotocopiatrici;

5.3 – attrezzature per il trattamento della carte (distruggi documenti, taglierini, imbustatrici, pinzatrici grandi spessori, rilegatoria )

5.4 - macchinari per fono e videoregistrazione;

## **Varie**

6.1- Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere. Abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione e di comunicazione anche multimediale.

6.2 – materiale igienico-sanitario.

6.3 – Mezzi di trasporto, civile e commerciale.

## **SERVIZI – ELENCO CATEGORIE**

### **Informatica.**

7.1 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo;

7.2 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software di base;

7.3 – manutenzione hardware grandi sistemi

7.4 – manutenzione hardware minisistemi e personale computer, stampanti, lettori di badge e materiale informatico di vario genere;

7.5 – Manutenzione sistemi trasmissione dati;

7.6 – Servizi di gestione operativa;

7.7 – Personalizzazione e manutenzione software grandi sistemi;

7.8 – Personalizzazione e manutenzione software minisistemi e personal computer.

### **Servizi vari.**

8.1 – Traduzione, anche simultanea, interpretariato, trascrizione, registrazione audio video, stenotipia e trascrizione;

8.2 – Smaltimento rifiuti speciali;

8.3 – Pulizia locali e esterni;

8.4 – Facchinaggio;

8.5 – Igiene ambientale (derattizzazioni e disinfestazioni);

8.6 – stampa, tipografia, litografia;

8.7 – servizio stampa e comunicazione;

- 8.8 - rilegatura libri e pubblicazioni;
- 8.8 – Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni ed altre manifestazioni e/o iniziative culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, comprese le spese per ospitalità e partecipazione;
- 8.9 – Servizi di consulenza, studi e ricerca, indagini e rilevazioni statistiche e di mercato;
- 8.10 – contabilità, amministrazione, assistenza fiscale, assistenza legale, assistenza tecnico-scientifica;
- 8.11 – Formazione e perfezionamento;
- 8.12 – Pubblicazioni di atti a mezzo stampa e/o altri canali di informazione;
- 8.13 – spedizioni in genere
- 8.14 – Imballaggi e magazzinaggio;
- 8.15 – riparazioni e noleggio macchine e attrezzature per ufficio;
- 8.16 – copertura assicurativa per R.C.;

### **Veicoli**

- 9.1 – Garage e custodia
- 9.2 – lavaggio veicoli;
- 9.3 – manutenzione dei veicoli;
- 9.4 – Noleggio veicoli;
- 9.5 – Trasporto collettivo;
- 9.6- vendita veicoli;